



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 25.02.2016 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del direttore di gara IACO' Rosolino, referto relativo alla gara "3^a Prova BTP del 17° Campionato Italiano 2016" svoltasi presso a Maglie (LE) c/o Palazzo De Iaco dal 6 al 14 febbraio 2016;
- nel predetto referto, il direttore di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti, riferivano che il sig. CONSAGNO Vincenzo durante l'incontro con il sig. RIONDINO Salvatore si rendeva autore di "*omissis non ne posso più, sta gente si muove troppo non deve stare vicino al biliardo non si può giocare*" abbandonando il biliardo ed allontanandosi per oltre un'ora, il tutto durante riprese televisive e davanti un folto pubblico;

Considerato che:

- l'art. 59, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "*Il procedimento di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo è instaurato: a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse*

entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara “ [omissis];

- Coerentemente con il principio della atipicità dei mezzi di prova previsto dall'art. 43, III c. del Regolamento di Giustizia medesimo, lo scrivente Giudice ha acquisito la dichiarazione del direttore di gara IACO' Rosolino;
- l'art. 27 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*
- le proteste e l'atteggiamento del CONSAGNO Vincenzo, di per sé gravemente violative del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara davanti a numeroso pubblico e durante riprese televisive e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *3^ Prova BTP del 17° Campionato Italiano 2016* svoltasi presso a Maglie (LE) c/o Palazzo De Iaco dal 6 al 14 febbraio 2016, riportate dal direttore di Gara denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un atleta soprattutto alla presenza di molto pubblico e durante le riprese televisive.



Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal sig. CONSAGNO Vincenzo, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. CONSAGNO Vincenzo nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. CONSAGNO Vincenzo ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui **all'art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 26, 27, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., CONSAGNO Vincenzo (tessera n. FB18A092) da ogni attività federale per la durata di giorni 15 (quindici);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo




grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato CONSAGNO Vincenzo ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 09 marzo 2016

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned to the right of the text 'Avv. Massimo ROSSO'.